

Flora Di Donato, Maria Pia Frisina, Margherita Vestoso, Dalila Volpe

## Contesto di indagine e profili metodologici

(doi: 10.4477/107223)

Rivista di filosofia del diritto (ISSN 2280-482X)

Fascicolo 1, giugno 2023

**Ente di afferenza:**

*Università di Napoli Federico II (unina)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# Contesto di indagine e profili metodologici

Flora Di Donato, Mariapia Frisina,  
Margherita Vestoso, Dalila Volpe

## Context of investigation and methodological profiles

This contribution is devoted to the exploration of the context of inquiry and the methodological perspectives that are the basis of the scientific research carried out within LAILA project and presented in this Focus. The purpose of the paper is twofold. On the one hand, it aims to shed light on the legal scenario of International protection, discussing fundamental notions and relevant elements, in terms of substantive and procedural law, useful for circumscribing the scopes of the research. On the other hand, it aims to present different methodological paradigms and approaches adopted and combined to realise qualitative and quantitative analyses of judicial decisions.

**Keywords:** International protection procedures, Empirical research, Legal clinical approach, Legal Analytics.

## 1. La protezione internazionale: il contesto d'indagine

La normativa italiana relativa alla materia di protezione internazionale è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi e incisivi interventi da parte del legislatore in ragione di un necessario adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

Interventi più recenti, inoltre, sono dettati dall'urgenza individuata dal legislatore italiano di accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché di modificare la disciplina in materia di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.

*I paragrafi risultano così distribuiti fra gli autori: Mariapia Frisina e Dalila Volpe hanno redatto i parr. 1, 1.1, 1.2, 2.1; Margherita Vestoso ha redatto i parr. 2, 2.2; Mariapia Frisina, Margherita Vestoso e Dalila Volpe hanno redatto il par. 2.3. A Flora Di Donato si devono le revisioni critiche dell'intero capitolo e gli approfondimenti che riguardano l'approccio clinico-legale, parr. 2 e 2.1.*

## 1.1. Aspetti di diritto sostanziale

Quando si affronta il tema della protezione internazionale (d.lgs. n. 251/2007 e n. 25/2008<sup>1</sup>) è bene sapere che esso comprende al suo interno due distinti status: lo status di rifugiato e lo status di soggetto titolare della protezione sussidiaria.

### – *Dello status di rifugiato*

La definizione di rifugiato è rinvenibile nei Decreti attuativi<sup>2</sup> delle Direttive comunitarie che, a loro volta, riprendono la definizione prevista sul piano internazionale dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Per quel che concerne lo status di rifugiato, infatti, a norma dell'art. 2, lett. e, d.lgs. n. 251/2007, è definito rifugiato il

cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Da tale definizione si desumono gli elementi essenziali che identificano l'appartenenza a tale categoria: a) il fondato timore; b) la persecuzione; c) i motivi di persecuzione; d) il trovarsi fisicamente fuori dal Paese di cui si possiede la cittadinanza o residenza abituale; e) la mancanza di protezione interna del Paese di origine o residenza abituale dal momento che la persona non può o non vuole avvalersene. Nello specifico, il volume UNHCR (1979) dal titolo *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato* offre una disamina completa di questi ultimi.

L'elemento essenziale del "fondato timore" si riferisce ad una componente soggettiva ovvero il sentimento di angoscia, paura e timore espresso dal richiedente: questo verrà valutato in termini di verosimiglianza con un raffronto delle circostanze soggettive raccontate da una persona che si trova nelle concrete condizioni (fisiche, psicologiche, economiche, sociali e culturali) stabilite dall'art. 3, comma 3, lett. c, d.lgs. n. 251/2007. Esiste altresì una

<sup>1</sup> Adeguamento rispettivamente alla Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (recante *norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*) e s.m.i. e alla Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 (recante *norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*) e s.m.i.

<sup>2</sup> Rispettivamente art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 251/2007 e art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 25/2008.

componente oggettiva del timore che, invece, si sostanzia nella ragionevole possibilità che le conseguenze temute dal richiedente si manifestino concretamente in caso di rimpatrio alla luce delle cd. *Country of Origin Information* – COI<sup>3</sup>. Il timore in caso di rimpatrio è frutto di una valutazione prognostica: esso deve essere attuale, ovvero rivolto verso il futuro e le esperienze passate possono rilevare solo come indizio per la persona di poter essere nuovamente sottoposta ad atti persecutori secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 251/2007 (UNHCR 2014).

Il secondo elemento essenziale è la persecuzione di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 251/2007 e riguarda tutti quegli atti “sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” o di quegli atti che possono costituire la somma di diverse misure il cui impatto rappresenta una grave violazione dei diritti umani fondamentali<sup>4</sup>. L'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, invece, dispone un elenco non esaustivo di quegli atti che, per loro natura, si configurano come atti persecutori<sup>5</sup>. Per quel che concerne gli autori della persecuzione, l'art. 5 d.lgs. n. 251/2007 prevede che questi sono: lo Stato; partiti o organizzazioni internazionali che controllano tutto il territorio o parte consistente di esso; soggetti privati e popolazione locale qualora lo Stato non voglia o non possa offrire protezione interna.

Altro elemento caratterizzante lo status di rifugiato sono i motivi di persecuzione che, a norma dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, consistono in: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ed opinione politica<sup>6</sup>. Preme aggiungere inoltre la necessità del nesso causale tra i motivi di persecuzione e gli atti persecutori: lo status di rifugiato

<sup>3</sup> Riguardo alle COI: “19. [...] Gli elementi rilevanti circa la situazione nel Paese di origine dovrebbero includere le condizioni politiche e sociali generali; la situazione dei diritti umani nel Paese; la legislazione del Paese; le politiche e le pratiche attuate dagli agenti di persecuzione, in particolare verso le persone che si trovano in una situazione simile a quella del richiedente ecc [...]” (UNHCR 1998, par. 4).

<sup>4</sup> Tra i diritti umani fondamentali più importanti la norma fa riferimento all'art. 15, paragrafo 2, della *Convenzione sui diritti dell'Uomo* (CEDU).

<sup>5</sup> Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

<sup>6</sup> Per una loro disamina dettagliata si consiglia di consultare l'art. 8 d.lgs. n. 251/2007 congiuntamente al *Manuale UNHCR* (1979) e le relative linee guida reperibili all'url <https://www.unhcr.org/it/risorse/documenti-e-pubblicazioni/posizioni-unhcr-linee-guida/>.

può essere riconosciuto solo se la persecuzione è posta in essere in ragione di uno o più motivi della definizione o quando la persona non abbia ottenuto protezione dallo Stato per uno o più dei predetti motivi.

Riguardo ad un ulteriore elemento essenziale, affinché si riconosca la qualità di rifugiato è necessario che la persona si trovi fisicamente fuori dal suo Paese di origine. Non esiste nessuna eccezione a tale regola, dal momento che la protezione internazionale opera solo in caso di assenza della protezione interna di uno Stato terzo.

Infine, in merito all'impossibilità o la non volontarietà della persona di avvalersi della protezione interna del proprio Stato, sono configurabili due distinte ipotesi: da un lato il richiedente è impossibilitato a chiedere protezione nel proprio Paese e ciò si ricollega a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Dall'altro, il richiedente potrebbe non volere la protezione offerta dallo Stato; ciò è strettamente connesso al sentimento del timore. Inoltre, a norma dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, gli agenti preposti ad offrire la protezione interna possono essere o lo Stato o partiti e organizzazioni internazionali che occupano tutto il territorio o parte consistente di esso.

#### *– Della protezione sussidiaria*

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'art. 2, lett. g, d.lgs n. 251/2007, secondo cui il soggetto titolare di protezione internazionale sussidiaria è il

cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La protezione sussidiaria assume carattere complementare allo status di rifugiato in quanto volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali di quei soggetti che, seppur non soddisfano i requisiti per essere considerati come rifugiati, sono comunque meritevoli di tutela. A differenza dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria non fa alcun cenno al "timore" inteso nella sua componente soggettiva, ma esclusivamente all'esistenza di un "rischio effettivo di subire un grave danno" di carattere puramente oggettivo. Altra importante distinzione è che per lo status di rifugiato risulta essenziale la sussistenza del nesso di causalità tra gli atti persecutori e almeno uno dei motivi della definizione, nella protezione sussidiaria invece le ragioni alla base del grave danno prescindono da tali motivi. Infine occorre rilevare il carattere aperto della persecuzione dello status di rifugiato e il carattere tipizzato del grave danno della protezione sussidiaria. Il legislatore infatti all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 si preoccupa di specificare che

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Analizzando brevemente le ipotesi di grave danno, nel caso della lettera a) il pericolo di condanna a morte o di esecuzione, fonda le sue origini dall'art. 3 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* e dall'art. 2 CEDU insieme al protocollo 6 e protocollo 13 (Morandi e Bonetti 2012). Nel caso della lettera b) relativa alla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante è opportuno sottolineare che anche l'art. 3 CEDU prevede un simile divieto. È punizione o trattamento degradante quello che umilia o sminuisce un individuo ovvero provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità<sup>7</sup>. La tortura è invece una forma deliberata ed aggravata di punizione o trattamento inumano o degradante, idonea a causare sofferenze crudeli e molto serie<sup>8</sup>.

Infine nell'ipotesi di danno grave prevista dalla lettera c) (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) occorre una precisa individuazione dei presupposti alla base di tale fattispecie. Il primo presupposto è l'esistenza di un conflitto armato che può essere interno o internazionale. Secondo presupposto è invece la sussistenza di una relazione tra una situazione di violenza indiscriminata e una minaccia individuale. Tale relazione *prima facie* sembra apparire antitetica; tuttavia la contrapposizione è stata superata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con la decisione *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 la quale ha introdotto l'importante concetto di "scala progressiva" mediante il quale si chiarisce che più è elevato il livello di violenza indiscriminata per la sua alta intensità e meno si richiede alla persona di fornire prova degli elementi individuali che lo potrebbero esporre a una minaccia individuale. Di contro, meno è elevato il livello di violenza indiscriminata e più si richiede di dare prova degli elementi individuali indicativi del rischio effettivo di subire danno grave (EASO 2018).

<sup>7</sup> Per un approfondimento sul tema si vedano i seguenti provvedimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo: *Pretty v. Regno Unito*, ricorso n. 2346/02, 29 aprile 2002, § 52; *Hummatov v. Azerbaijan*, ricorsi nn. 9852/03 e 13413/04, 29 novembre 2007, § 105; *Kudla v. Polonia*, ricorso n. 30210/96, 26 ottobre 2000, § 92; *Georgiev v. Bulgaria*, ricorso n. 61507/00, 26 luglio 2007, § 53. I casi trovano una discussione più estesa in UNHCR 2014.

<sup>8</sup> Per un approfondimento si vedano i seguenti provvedimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo: *Irlanda v. Regno Unito*, ricorso n. 5310/71, 18 gennaio 1978, § 167; *Ciorap v. Moldova*, ricorso n. 12066/02, 19 giugno 2007, § 62. Sul punto, si v. UNHCR 2014.

– *Gli effetti del riconoscimento della protezione internazionale*

Il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria consente al beneficiario, sulla scorta di quanto previsto dalle *Linee guida* elaborate dal Ministero dell’Interno – Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo (2019) – e dalle norme contenute nel Testo Unico Immigrazione, nonchè dall’art. 23 d.lgs. 251/2007, il rilascio del permesso di soggiorno valido cinque anni e contestualmente il rilascio di un documento di viaggio (titolo di viaggio in caso di protezione sussidiaria). Per quel che riguarda l’attività lavorativa, il beneficiario può accedere al mercato del lavoro, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini dell’Unione Europea; avrà altresì diritto all’iscrizione anagrafica e può partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici. Ed ancora è consentito il ricongiungimento familiare senza la necessità di dimostrare un reddito o un alloggio ed infine, dopo cinque anni, il beneficiario dello status di rifugiato avrà la possibilità di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione. Quest’ultima ipotesi tuttavia non è prevista per la protezione sussidiaria<sup>9</sup>.

– *Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: istituti e riforme*

La terza ed ultima forma di protezione che chiude l’ambito di applicazione del sistema d’asilo nazionale è una forma di tutela residuale alla protezione internazionale, ovvero la protezione speciale (conosciuta, fino al 2018, come protezione umanitaria).

L’originaria protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, in combinato disposto con l’art. 19 d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione – T.U.I.) e l’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, caratterizzata da un ampio ambito di applicazione, nasceva dall’esigenza di costituire una clausola di salvezza per tutti quei casi non rientranti nella protezione internazionale tuttavia meritevoli di tutela poiché caratterizzati da “seri motivi di carattere umanitario”. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, data l’assenza di coordinate normative stringenti, nel delineare i contorni dell’istituto, affermava:

I “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit.), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari [...] non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto. (Cass. n. 4455/2018)

<sup>9</sup> Eguali diritti spettano anche nel caso del riconoscimento della protezione sussidiaria con la sola differenza che per poter viaggiare viene rilasciato il titolo di viaggio in luogo del documento di viaggio nel caso in cui titolare di protezione sussidiaria abbia fondate ragioni per cui non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del suo Paese. Indicazioni sul punto sono rinvenibili in Ministero dell’Interno – Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo 2019.

Tuttavia, nel 2018 vi è stato un intervento riformatore che ha apportato notevoli cambiamenti attraverso il d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018. Primo importante intervento è stato limitare l'ampiezza della precedente protezione umanitaria eliminando dall'art. 5, comma 6, T.U.I. la clausola di salvezza dei "seri motivi di carattere umanitario"<sup>10</sup> e qualsiasi altro riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria. Altra importante novità è stata l'introduzione e la tipizzazione di nuove forme di permessi di soggiorno<sup>11</sup> al fine di ridurre la discrezionalità dell'organo giudicante nella determinazione di quelli che, prima della riforma, erano i seri motivi di carattere umanitario.

Sebbene i provvedimenti analizzati nel presente lavoro si limitino a ricomprendere il regime normativo sinora esposto, per ragioni di completezza, è bene sottolineare che la disciplina della protezione speciale così come modificata dal d.l. n. 113/2018 è stata sottoposta ad ulteriori modifiche ad opera del d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020. Attualmente, tale decreto non ha realizzato una abrogazione delle disposizioni precedenti, limitandosi ad un rimodellamento delle stesse. Infatti, per quanto riguarda i permessi di soggiorno è stata reintrodotta la parte dell'art. 5, comma 6, T.U.I. relativa al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali ma senza ripristino dei seri motivi di carattere umanitario. Inoltre, è stata modificata la disciplina della conversione dei permessi di soggiorno temporanei e non convertibili<sup>12</sup> ed, infine, significativa è stata la modifica apportata all'art. 19 d.lgs. n. 286/98 a cui è stato aggiunto, al comma 1, il punto 1.2. che vede nel divieto di *non refoulement* un obbligo positivo nei confronti dello Stato chiamato a rilasciare un permesso di soggiorno nei casi in cui sussistano le cause di cui ai divieti del comma 1 e 1.1 dell'art. 19. Dunque si può concludere che i divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione, con la riforma del 2020, diventano anche presupposto per il

<sup>10</sup> Art. 5, comma 6, T.U.I. così come modificato da d.l. n. 113/2018: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

<sup>11</sup> Permesso di soggiorno per "casi speciali": - art. 18 T.U.I. "soggiorno per motivi di protezione sociale" (durata di sei mesi, rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; convertibile in permesso di lavoro); - art. 18-bis T.U.I. "permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica" (durata un anno; convertibile in permesso di lavoro); - art. 22, comma 12-*quater*, d.lgs. n. 286/1998: permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo; permesso di soggiorno per "cure mediche" di particolare gravità: - art. 19, comma 2, lett. *d-bis*, T.U.I.; permesso di soggiorno per "protezione speciale": - art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008; permesso di soggiorno per "contingente ed eccezionale calamità" naturale: - nuovo art. 20-*bis* T.U.I.; permesso di soggiorno per "atti di particolare valore civile": nuovo art. 42-*bis* T.U.I.

<sup>12</sup> A tal riguardo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano: permessi per calamità, ex art. 20-bis T.U.I.; permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2-bis T.U.I., etc.



riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio di specifico titolo denominato “protezione speciale” (Marchesi 2021).

## 1.2. Aspetti procedurali

L’ordinamento europeo (Direttiva 2013/32/CE) riconosce e revoca lo status uniforme di protezione internazionale di cui sopra mediante procedure comuni tra gli Stati Membri. A livello nazionale, a norma del d.lgs. n. 25/2008, la procedura d’asilo si struttura in due fasi distinte di cui una prima amministrativa ed una successiva giurisdizionale. Nell’ambito della fase amministrativa, le domande di protezione internazionale sono decise dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale presenti sul territorio nazionale. All’esito di questa fase, in caso di valutazione negativa della domanda, il richiedente potrà attivare la successiva fase giurisdizionale mediante ricorso dinanzi al Tribunale ordinario a norma dell’art 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008.

Fin da ora è importante ricordare che l’attività di ricerca condotta, nella prima e nella seconda fase del progetto LAILA, ha ad oggetto solamente decisioni emesse in primo grado di giudizio, pertanto di seguito si delineano i punti salienti della fase giudiziale. I provvedimenti contro cui è ammissibile il ricorso giurisdizionale sono quelli per i quali la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale e/o speciale o ne ha dichiarato l’inammissibilità<sup>13</sup>. Il ricorso ha quindi ad oggetto la richiesta, da parte del ricorrente, di riconoscimento giudiziale dello status di rifugiato o, in via graduata, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente graduata, della protezione speciale. Difatti questi dati sono vagliati dall’autorità decisionale proprio secondo l’ordine gerarchico anzidetto. Ancora, vi è la possibilità che la parte potrebbe decidere di agire in giudizio per ottenere una forma di protezione più alta, dopo aver ottenuto nella fase amministrativa una tutela meno ampia. La competenza per poter esaminare e decidere

<sup>13</sup> Si specifica che, per ragioni di esemplificazioni (di cui si dirà meglio successivamente), esulano dal presente lavoro di ricerca le decisioni giudiziali aventi ad oggetto i ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda. Difatti le decisioni di inammissibilità possono avere anche luogo quando la Commissione valuta negativamente le domande reiterate. Il richiedente asilo può presentare una nuova domanda, appunto domanda reiterata, se ha rinunciato alla domanda presentata in precedenza o se ha ricevuto sulla prima domanda una decisione negativa che è diventata definitiva. La Commissione Territoriale valuta la domanda reiterata esclusivamente se ci sono nuovi elementi da considerare per decidere sul bisogno di protezione (per esempio: cambiamenti della situazione nel Paese di origine o delle circostanze personali, nonché nuova documentazione da presentare). Se non si presentano nuovi elementi la domanda non supera il vaglio di ammissibilità. Sul punto, si veda ancora una volta Ministero dell’Interno – Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo 2019.

tali domande è attribuita alle sezioni specializzate, istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e composte da magistrati dotati di specifiche competenze. Nel caso di ricorrenti accolti in una struttura ovvero trattenuti, si fa riferimento al luogo in cui la struttura o il centro hanno sede (art. 4, comma 3, d.l. n. 13/2017).

Le controversie sono decise dal tribunale in composizione collegiale ove il collegio decide in camera di consiglio sul merito quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. Tuttavia tale aspetto processual civilistico è stato oggetto di modifiche normative attraverso il d.l. n. 13/2017 convertito in l. n. 46/2017 (il cd. decreto Orlando-Minniti). La riforma, oltre all'istituzione delle sezioni specializzate, ha realizzato una modifica integrale del rito in primo grado di giudizio<sup>14</sup>. Nello specifico, secondo quanto stabilito dagli artt. 19 del d.lgs n. 150/2011 e art. 35 del d.lgs n. 25/2008, i giudizi in materia di protezione internazionale pendenti prima del 17.08.2017 erano caratterizzati dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c.. La decisione giudiziaria veniva quindi assunta dal giudice in composizione monocratica ed emessa con la forma di ordinanza. In seguito all'intervenuta riforma, con l'introduzione dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, i giudizi sono mutati in rito camerale *ex* art. 737 c.p.c, le decisioni assunte dal tribunale in composizione collegiale (in camera di consiglio) ed emesse mediante la forma di decreti motivati (art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008).

Ulteriore modifica, funzionale all'attività di ricerca condotta, è la venuta meno obbligatorietà dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice. Difatti, da una lettura congiunta delle disposizioni di cui all'art. 35-bis dal comma 9 in poi, vi sono delle ipotesi in cui la fissazione dell'udienza è rimessa alla discrezionalità del giudice (comma 10) ed ipotesi in cui sussiste l'obbligo di fissare l'udienza di discussione (comma 11)<sup>15</sup>. Nel caso in cui l'udienza non viene fissata, si procede direttamente a decidere in camera di consiglio. Quanto detto ha coinvolto anche l'eventuale interrogatorio libero del ricorrente. Difatti a norma dell'art 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25/2008 si prevede che, all'udienza di comparizione, segua la fissazione del libero interrogatorio del ricorrente quando la parte ne abbia fatto motivata richiesta

<sup>14</sup> E non solo poiché con la riforma del 2017 il legislatore ha previsto, tra l'altro, l'abolizione del grado di appello per le richieste di protezione internazionale.

<sup>15</sup> Comma 10. "È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova". Comma 11. "L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado".

nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte, lo ritenga essenziale ai fini della decisione.

L'interrogatorio è condotto dal giudice ex art. 117 c.p.c. sulla base del rispetto dell'onere di "cooperazione istruttoria" previsto dall'art. 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008, dal momento che consente alla persona di raccontare totalmente la propria storia, anche allegando nuove circostanze che non sono emerse nella fase amministrativa o che non siano state debitamente approfondite.

Altro aspetto da tenere in considerazione è l'aspetto fattuale e probatorio tipico del giudizio di protezione internazionale. A norma dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, il richiedente è tenuto a presentare elementi e documentazioni necessari per motivare la propria domanda. Tra gli elementi più importanti rilevano le dichiarazioni rese dai richiedenti dinanzi la Commissione territoriale, mediante un colloquio personale (art. 12 d.lgs. n. 25/2008). L'autorità decisionale valuta la credibilità e la verosimiglianza delle informazioni rese dai richiedenti, al fine di accertare la sussistenza dei fatti da essi narrati. Tale valutazione viene adottata sulla base dei parametri probatori di cui all'art 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.

UNHCR (2013) ha confermato che le autorità preposte al riconoscimento della protezione internazionale si servono di una serie di indicatori di credibilità: (a) sufficienza e specificità dei particolari; (b) coerenza interna dei fatti affermati verbalmente e/o per iscritto dal richiedente (comprese le affermazioni del richiedente e tutte le prove documentali o di altro tipo da lui fornite); (c) coerenza delle affermazioni del richiedente con le informazioni fornite da eventuali familiari e/o altri testimoni; (d) coerenza esterna delle affermazioni del richiedente con le informazioni specifiche e generali disponibili, compresi i dati attinenti al suo Paese di origine (COI), relative al caso del richiedente. In relazione a quest'ultime, l'organo giudicante esercita ampi poteri istruttori al fine di reperire dettagliate e specifiche informazioni sul Paese d'origine del richiedente. Esse sono predisposte in apposite fonti che riguardano: a) la geografia del Paese; b) le caratteristiche della popolazione (lingue, etnie, religioni) e la condizione in cui versa; c) le eventuali violazioni dei diritti umani; d) la legislazione interna; d) apposite notizie di accadimenti ed eventi storici verificatisi nel Paese in questione.

## 2. Profili metodologici

Il giudizio in materia di protezione internazionale, come si è avuto modo di accennare nei precedenti paragrafi, è caratterizzato da un singolare dialogo fra dimensione normativa e fattuale. I criteri valutativi che la legge mette in gioco richiedono infatti che il giudice acquisisca informazioni non su singole

circostanze di fatto ma sul percorso complessivo narrato dal richiedente circostanziandone le richieste. Questo particolare aspetto del giudizio di protezione internazionale, cui si collega la natura assolutamente eterogenea del patrimonio informativo che lo riguarda, ha suggerito di orientare la ricerca verso approcci empirici fra loro diversi ma complementari. In particolare, è apparso opportuno organizzare l'attività di indagine secondo una metodologia mista, basata sull'integrazione fra metodi di tipo qualitativo e quantitativo.

La prima parte della ricerca è stata guidata da un'analisi di tipo qualitativo, condotta secondo il modello casistico delle *legal clinics* e orientata all'identificazione e classificazione degli elementi salienti del giudizio di protezione internazionale. I risultati di questa attività sono stati quindi utilizzati come base per la messa a punto di indagini di tipo quantitativo ispirate ai metodi della *Legal Analytics* e dirette alla possibile definizione di un modello formale di rappresentazione del percorso logico-decisionale seguito dai magistrati chiamati a valutare le richieste di protezione internazionale. Modello utile sia ad una valutazione più obiettiva del ruolo svolto dalle individualità nel giudizio di protezione internazionale sia alla formazione di *trainers* funzionali alla sperimentazione di strumenti di apprendimento automatico orientati alla previsione dei risultati di giudizi futuri in questo contesto.

Per favorire una migliore comprensione dell'attività di studio condotta, nei paragrafi che seguono si proverà ad offrire un quadro, sia pur sintetico, delle prospettive di ricerca all'interno delle quali si iscrivono le scelte metodologiche compiute.

## **2.1. Analisi qualitativa: il metodo clinico-legale e il ragionare per casi**

La tematizzazione della metodologia clinico-legale si fa tradizionalmente risalire al realismo americano e, in particolare, a due dei suoi massimi esponenti, Jerome Frank e Karl Llewellyn, che in linea con il pragmatismo tipico del loro movimento, delinearono un modello di educazione clinica (c.d. *clinical legal education*) basato su casi concreti, pensato per insegnare agli studenti "the human side of the administration of justice" (Frank 1933, 918).

In particolare Jerome Frank, nei primi anni trenta del 1900, auspicò che le *law schools* si dotassero di strutture di tipo clinico o ambulatoriale (*dispensary*) che, similmente a quanto avveniva nelle facoltà di medicina, dispensassero le prime cure in termini di *legal aid* a clienti in carne e ossa, insegnando agli studenti l'arte di istruire e decidere un caso giudiziario, a partire dalla considerazione della persona del cliente in quanto *human being* (Frank 1933). Le idee di Frank, pionieristiche per i tempi, hanno trovato riconoscimento e sviluppo solo nei decenni successivi: l'approccio clinico si svilupperà nella maggior parte delle Università statunitensi tra gli anni Sessanta e Settanta

nel quadro di quei movimenti contestatari sorti per la difesa dei diritti delle minoranze politiche e sociali, dando voce a coloro i quali erano lasciati nel silenzio perché appartenenti a fasce marginalizzate (Di Donato 2016). Come racconta Ann Shalleck (2016), grazie all'impulso di giuristi come Anthony Amsterdam animati dall'obiettivo di formare studenti attraverso un metodo pratico di studio del diritto, la pratica clinica di concezione statunitense è ispirata a programmi di *clinical education* che si basano sul motto "learning by doing"<sup>16</sup>. L'idea è che il diritto debba essere appreso non solo attraverso lo studio della dottrina, delle tecniche analitiche di interpretazione e del criticismo logico ma anche attraverso l'esperienza della pratica giuridica reale, con la collaborazione di avvocati, giudici ed altri operatori professionali impegnati a vario titolo nel lavoro di applicazione del diritto.

Il metodo clinico-legale, basato sul contatto con esperienze reali e l'incontro con clienti in carne ed ossa, può essere privilegiato nella tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili, considerando tali coloro i quali vantano un diritto il cui esercizio gli venga negato o il cui titolare non sia nella condizione di poterlo esercitare, per mancanza di conoscenza o per difficoltà ad agire: includiamo in questa categoria, per il caso che qui ci interessa, il richiedente la protezione internazionale. La tutela di posizioni vulnerabili necessita di competenze trasversali (Herring 2016): data la complessità delle situazioni reali, il giurista contemporaneo non può trincerarsi dietro il tecnicismo del diritto; deve imparare a dialogare con scienziati sociali, filosofi del diritto e, non ultimo, mettersi in gioco come persona socialmente impegnata oltre che come giurista (Schiavello 2019).

Partire dai casi e dalla ricerca empirica per poi teorizzare e creare piste alternative di analisi, trovando un equilibrio tra teoria e pratica, combinare competenze giuridiche coi metodi delle scienze sociali e i paradigmi delle *humanities* può essere da supporto alla missione sociale degli avvocati, migliorando la loro comprensione dei fenomeni sociali, incoraggiando le loro capacità relazionali o empatiche (Di Donato 2021).

Ciò è particolarmente vero nell'ambito della protezione internazionale che presuppone conoscenze antropologiche sociologiche, psicologiche, geopolitiche, nonché aspetti socio-culturali impliciti nella cura ed assistenza legale di persone che provengono da contesti culturali differenti rispetto a quelli in cui le loro domande sono esaminate (D'Halluin 2016). Da qui il nostro argomento a favore di un approccio metodologico clinico-legale per poter analizzare i provvedimenti giurisdizionali alla luce di competenze e

<sup>16</sup> Se è vero che il metodo clinico-legale viene tematizzato negli Stati Uniti, in particolar modo con Frank, le prime tracce di un supporto clinico-legale offerto dalle università a favore di clienti indigenti vengono ritrovate a Copenaghen, e quindi in Europa, agli inizi del 1900 (Wilson 2017). Inoltre in Italia negli anni 1930, Carnelutti auspicava il contatto degli studenti con il reale, come meta ultima della formazione accademica.

conoscenze multiple poiché ogni singolo caso, all'interno di questo studio, è stato trattato come unico (Di Donato 2019) e allo stesso tempo ritenuto funzionale a comporre un quadro armonioso e completo dei provvedimenti giurisdizionali analizzati, nello specifico ordinanze e decreti.

## 2.2. Analisi quantitativa: la prospettiva della *Legal Analytics*

Accanto alle già citate prospettive di ricerca di tipo umanistico e clinico-legale, all'analisi empirica del diritto contribuiscono oggi anche approcci di tipo quantitativo. Le profonde trasformazioni indotte nella società dallo sviluppo dell'informatica e, in termini più generali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno infatti favorito l'avvio di processi di ripensamento metodologico in tutti i settori delle scienze sociali (Della Porta e Keating 2008), incluso il mondo del diritto. Ai metodi tradizionali della ricerca giuridica hanno iniziato così ad affiancarsi modelli di analisi computazionali capaci di abilitare forme inedite di esplorazione dell'universo documentale e fattuale del diritto (Lettieri 2020).

Uno dei fattori trainanti di questo processo è, senza dubbio, rappresentato dall'emersione, nel contesto dell'intelligenza artificiale, di tecniche di analisi dei dati sempre più sofisticate, utilizzate come riferimento per la progettazione di strumenti di supporto allo studio e alla pratica del diritto. Sono oggi numerosissime, infatti, le applicazioni giuridiche che sfruttano tecniche avanzate di *data mining* o *Natural Language Processing* (NLP)<sup>17</sup> per semplificare e rendere più efficienti le attività connesse all'esercizio della professione giuridica (come, ad esempio, la valutazione prognostica sulle chance di successo di un giudizio) ovvero quelle inerenti lo studio del diritto (si pensi, a titolo esemplificativo, alle analisi strumentali all'esegesi normativa o allo sviluppo di teorie sul modo di operare delle norme all'interno della società)<sup>18</sup>.

L'avvento di questa nuova categoria di strumenti ha stimolato l'affermarsi di nuovi approcci di ricerca che vanno oggi sotto il nome di *Legal*

<sup>17</sup> L'espressione *Natural Language Processing* (NLP) si riferisce a quel campo dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'elaborazione del linguaggio naturale, ovvero dei sistemi informatici in grado di comprendere e interpretare il linguaggio utilizzato dagli esseri umani. L'obiettivo del NLP è quello di creare sistemi in grado di comunicare con gli utenti in modo naturale, come se stessero parlando con un altro essere umano. Questo campo comprende diverse sub-discipline, come l'analisi del testo, il riconoscimento del parlato e la traduzione automatica.

<sup>18</sup> Occorre precisare che l'interazione fra strumenti computazionali e studio del diritto ha alimentato fenomeni molti diversi nel corso di questi anni. Accanto alle proiezioni di natura più strettamente applicativa, spesso associate a sbocchi di tipo commerciale (sul punto, cfr. Katz 2013), si pongono letture più radicali che vedono nella computazione l'occasione per un ripensamento non solo dei metodi ma anche del modo stesso di essere del diritto (in questa direzione, si v. Lettieri 2020).

*Analytics* (in seguito, LA). L'espressione, utilizzata per la prima volta da Kavin Ashely (2017)<sup>19</sup> in un volume interamente dedicato al tema, fa riferimento ad una nuova prospettiva di studio del diritto, fondata sull'idea di sfruttare le innovazioni provenienti dalla *computer science* e dall'intelligenza artificiale per valorizzare i numerosi dati che si annidano nell'universo giuridico (norme, casi, statuti, regolamenti, contratti, ecc.) e ricavarne nuova informazione<sup>20</sup>.

L'idea suggerita da Ashely è che la computazione e, in particolare, gli strumenti di intelligenza artificiale possano contribuire a superare i limiti che si riscontrano nei processi manuali di classificazione, organizzazione, recupero e trattamento dell'informazione giuridica (Stern 2018). Limiti che sono legati non soltanto alla quantità dei dati da gestire, ma anche al tipo di operazioni – per lo più lineari – che la mente umana è in grado di svolgere da sola e che non consente di stabilire alcuni tipi di relazione fra i dati e di accedere a conoscenze più complesse<sup>21</sup>.

Nate con l'idea di agevolare le attività strumentali alla pratica del diritto e poi estese al mondo della ricerca, le tecniche computazionali che nella prospettiva della *Legal Analytics* possono favorire un superamento dei limiti citati, sono diverse. Lo stesso Ashley ne propone una classificazione basata sull'individuazione di tre macro-categorie di riferimento: i) *question answering*; ii) *information extraction*; iii) *argument mining*.

i) *Question answering*: a questa categoria si ricollegano tutte le soluzioni tecnologiche funzionali all'individuazione, all'interno di una vasta raccolta di documenti giuridici, di contenuti testuali (brani, frasi o parti di frasi) che rispondono in maniera letterale alla domanda posta da un utente.

ii) *Information extraction*: l'espressione si riferisce a quell'insieme di metodi e tecniche volti al recupero automatizzato, all'interno di grandi set di dati (documenti di testo, siti Web o altre fonti), di informazioni relative a un determinato argomento.

iii) *Argument mining*: il riferimento è a quella classe di strumenti impiegata per identificare in maniera automatica strutture argomentative (ad esempio, premessa e conclusione) all'interno del testo di documenti giuridici e stabilire relazioni tra coppie di argomenti.

<sup>19</sup> Docente di diritto e sistemi intelligenti presso l'Università di Pittsburgh, Ashley è considerato fra gli inaugurator di questa emergente area di ricerca.

<sup>20</sup> Nelle parole di Ashley (2017, 5), più precisamente, la LA è descritta come “the deriving of substantively meaningful insight from some sort of legal data”.

<sup>21</sup> Ashley (2017, 49) sottolinea in effetti come “human experts have had to read the legal texts and represent relevant parts of their content in a form the computational models could use. An inability to automatically connect their CMLRs directly to legal texts has limited the researchers' ability to apply their programs in real-world legal information retrieval, prediction, and decision-making”.

Le soluzioni tecnologiche afferenti a ciascuna delle categorie indicate poggiano soprattutto sull'uso di modelli di intelligenza artificiale. Le tecniche di analisi del linguaggio naturale, ad esempio, sono utilizzate per il trattamento automatico dei testi giuridici, al fine di identificare ed etichettare all'interno di questi – senza intermediazione umana – parole, frasi o sequenze di frasi che contengano informazioni rilevanti rispetto a un argomento predefinito. Soluzioni diverse di *machine learning* e reti neurali sono invece impiegate per rintracciare schemi ricorrenti (o *pattern*) nelle informazioni contenute in documenti giuridici al fine di consentirne la classificazione e sviluppare, a partire da essa, modelli predittivi da impiegare soprattutto in relazione al contesto giudiziario.

Invero, la possibilità di sfruttare modelli di apprendimento automatico per monitorare il comportamento dei tribunali e prevederne le decisioni affascina da sempre gli studiosi del diritto. Negli ultimi anni, l'interesse verso questo tipo di strumenti si è trasformato in un punto nevralgico della ricerca ai confini tra diritto e intelligenza artificiale. Il filone della *Legal Judgement Prediction* (LJP), all'interno del quale possono iscriversi tutti quei lavori che sfruttano i dati relativi a casi giudiziari (descrizioni di fatti, documenti di fascicolo, atti dell'autorità giudiziaria) per prevedere l'esito di giudizi futuri concernenti la stessa materia, è divenuta una delle declinazioni più frequenti della LA (Strickson e De La Iglesia 2020; Feng e Ng 2022; Galli *et al.* 2022).

Occorre precisare che gli obiettivi che guidano lo sviluppo di sistemi LJP possono essere fra loro molto diversi. Fra gli scopi più ricorrenti ritroviamo, senza dubbio, la realizzazione di applicazioni destinate ad assistere gli operatori del diritto nella valutazione dei casi o a fornire consulenza legale a costi ridotti a utenti non esperti<sup>22</sup>. Accanto a questi scopi di ordine pratico, tuttavia, ritroviamo anche finalità di studio del diritto. In linea con la prospettiva clinico-legale che fa da sfondo alla ricerca presentata in queste pagine, i modelli di LJP possono essere utilizzati per supportare empiricamente gli studi orientati a far luce sui fattori socio-culturali (ad es., forme di pregiudizio, orientamenti politici, ecc.) che possono condizionare gli esiti delle decisioni giudiziarie (Bex, Prakken e Schweighofer 2021).

La prospettiva in parola fa eco, peraltro, alla riflessione promossa da voci autorevoli del nuovo realismo giuridico americano. Un riferimento importan-

<sup>22</sup> Comune a molti dei progetti che guardano in quest'ultima direzione è l'idea di sviluppare modelli che possano supportare gli operatori giuridici a vario titolo coinvolti nell'attività giudiziaria, coadiuvandoli, ad esempio, nell'identificazione delle norme applicabili al caso concreto, nella corretta determinazione dei capi di imputazione o nella ricostruzione dei fattori chiave del giudizio. Le sperimentazioni finora compiute in questo senso sono diverse con risultati che variano in maniera significativa in considerazione anche della diversa modalità di accesso all'informazione giudiziaria da utilizzare in fase di sviluppo del modello predittivo (cfr. Aletras *et al.* 2016; Katz, Bommarito e Blackman 2017; Chalkidis e Kampas 2019).



te in questo senso lo si ritrova, in particolare, nelle parole di Thomas Miles e Cass Sunstein (2008) che, in un articolo intitolato proprio *The new legal realism*, sottolineano come i nuovi strumenti derivanti dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione debbano porre i giuristi in condizione di “understand the sources of judicial decisions on the basis of testable hypotheses and large data sets” (831). I sistemi di LJP e le altre espressioni metodologiche della LA possono dunque aprire strade stimolanti agli studiosi interessati a comprendere meglio le dinamiche del mondo giudiziario, consentendo loro di sfruttare in modo nuovo il patrimonio informativo racchiuso nei documenti processuali e di formulare ipotesi più oggettive sui fattori sociali e psicologici che incidono sul processo decisionale dei giudici.

### 2.3. Una proposta di integrazione metodologica

La ricerca condotta trae ispirazione dai paradigmi metodologici descritti nelle pagine precedenti per realizzare un'analisi empirica, di tipo qualitativo e quantitativo, che metta a fuoco i fattori socio-culturali che influiscono sulle decisioni giudiziarie in materia di protezione internazionale. La prospettiva metodologica proposta prova in particolare a integrare l'approccio casistico-fattuale tipico della *formazione clinico legale* (Di Donato 2020) e i metodi della *Legal Analytics* (Ashley 2017) per realizzare obiettivi diversi ma connessi fra loro: 1) identificare i fattori sociali-culturali che assumono rilievo rispetto al giudizio di protezione internazionale; 2) misurare il peso esercitato da tali fattori sull'esito dei giudizi; 3) creare le basi per lo sviluppo di modelli predittivi di supporto a magistrati e richiedenti asilo nella decisione di casi.

L'analisi casistico-fattuale è servita a realizzare una selezione esperta, fondata su conoscenze teorico-normative e riscontri giurisprudenziali, dei tratti distintivi del giudizio di protezione internazionale e delle diverse categorie di fattori ad essi associati. L'approccio adottato è andato principalmente nel senso di valorizzare l'individualità del ricorrente (nel senso più ampio di agency<sup>23</sup>). Le caratteristiche di quest'ultimo sono state infatti ricostruite alla luce non solo di dati tipicamente processuali ma anche di concetti e visioni provenienti dal mondo della pedagogia, della giustizia sociale e del *lawyering* (Shalleck 2016), utili ad esprimere il grado di vulnerabilità del richiedente asilo e il suo contesto socio-culturale.

<sup>23</sup> Merito dell'approccio clinico è, non a caso, proprio quello di dare voce al cliente inteso come protagonista della storia legale e di conseguenza “agente narrativo” nella ricostruzione dei fatti e ancor di più nella definizione della strategia legale cooperando con l'avvocato: in quest'ambito ritorna la metodologia didattica esperienziale del “learning by doing”. Ad es., nel provvedimento n. 2017/13504 del Tribunale di Bari si legge: “in sede giudiziale il ricorrente ha prodotto le denunce in lingua madre sporte rispetto ai fatti narrati”.

Lo sforzo compiuto in questa direzione ha semplificato e reso più accurata l'analisi quantitativa, indirizzata a sfruttare i metodi della *data-analytics* per esplorare su più ampia scala l'impatto esercitato da fattori processuali e socio-culturali sull'esito dei giudizi di protezione internazionale. I riscontri empirici conseguiti attraverso l'analisi casistico-fattuale hanno rappresentato la base per la definizione degli indici da utilizzare nella strutturazione dell'informazione contenuta all'interno di cento provvedimenti giudiziari in materia. Proseguendo lungo questa linea, è stato possibile operare un controllo sulla qualità dei dati utilizzati per addestrare i modelli di apprendimento automatico sviluppati per classificare i documenti raccolti e identificare all'interno di questi *pattern* rilevanti sul piano della previsione giudiziaria.

*Flora Di Donato*  
*Università degli Studi di Napoli Federico II*  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Corso Umberto I, 40*  
*80132 Napoli*  
*flora.didonato@unina.it*

*Mariapia Frisina*  
*Università degli Studi di Napoli Federico II*  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Corso Umberto I, 40*  
*80132 Napoli*  
*mariapiafrisina92@gmail.com*

*Margherita Vestoso*  
*Università degli Studi di Napoli Federico II*  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Corso Umberto I, 40*  
*80132 Napoli*  
*margherita.vestoso@unina.it*

*Dalila Volpe*  
*Università degli Studi di Napoli Federico II*  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Corso Umberto I, 40*  
*80132 Napoli*  
*volpedali@gmail.com*

## Riferimenti bibliografici

- Aletras, Nikolaos, Dimitrios Tsarapatsanis, Daniel Preoțiu-Pietro e Vasileios Lampos. 2016. "Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: A natural language processing perspective." *PeerJ Computer Science* 2: e93.
- Ashley, Kavin D. 2017. *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bex, Floris, Henry Prakken e Erich Schweighofer. 2021. "Can Predictive Justice Improve the Predictability and Consistency of Judicial Decision-Making?" In *Legal Knowledge and Information Systems*, a cura di Erich Schweighofer, 207-214. Amsterdam: IOS Press.
- Chalkidis, Ilias, e Dimitrios Kampas. 2019. "Deep Learning in Law: Early Adaptation and Legal Word Embeddings Trained on Large Corpora." *Artificial Intelligence and Law* 27 (2): 171-198.
- D'Halluin, Estelle. 2016. "Le nouveau paradigme des 'populations vulnérables' dans les politiques européennes d'asile." *Savoir/Agir* 2: 21-26.
- Della Porta, Donatella, e Michael Keating (a cura di). 2008. *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Di Donato, Flora. 2016. "L'approccio clinico tra visioni pioneristiche e future sfide." In *Il Metodo Clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, a cura di Flora Di Donato e Francesca Scamardella, 11-22. Napoli: Editoriale Scientifica.
- 2019. *The Analysis of Legal Cases. A Narrative Approach*. London and New York: Routledge.
- 2020. "New Forms of Collaborative Lawyering and Story Construction in the Field of International Protection: Cases of Victims of Human Trafficking." *Migration Letters* 17: 299-307.
- 2021. "Narrative Analysis as a Bridge between Humanistic and Legal Clinics Methodology. American and Italian Connections." *Law & Literature* 33: 295-314.
- European Asylum Support Office (EASO). 2018. *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*. [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection\\_IT.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf).
- Frank, Jerome. 1933. "Why Not a Clinical Lawyer-School?" *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 81 (8): 907-923.
- Feng, Yi Li, e Vincent Chuanyi Ng. 2022. "Legal Judgment Prediction: A Survey of the State of the Art." *Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI-22*, a cura di Luc De Raedt, 5461-5469. Vienna: International Joint Conferences on Artificial Intelligence.
- Galli, Federico, Giulia Grundler, Alessia Fidelangeli, Andrea Galassi, Francesca Lagioia, Elena Palmieri, Federico Ruggeri, Giovanni Sartor e Paolo Torroni. 2022. "Predicting Outcomes of Italian VAT Decisions." In *Legal Knowledge and Information Systems*, a cura di Enrico Francesconi, Georg Borges e Christoph Sorge, 188-193. Amsterdam: IOS Press.
- Herring, Jonathan. 2016. *Vulnerable Adults and the Law*. Oxford: Oxford University Press.

- Katz, Daniel M. 2013. "Quantitative Legal Prediction-Or-How I Learned to Stop Worrying and Start Preparing for the Data-Driven Future of the Legal Services Industry." *Emory Law Journal* 62 (4): 909-966.
- Katz, Daniel M., Michael J. Bommarito e Josh Blackman. 2017. "A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States." *PLOS ONE* 12 (4): e0174698. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174698>.
- Lettieri, Nicola. 2020. "Law in Turing's Cathedral: Notes on the Algorithmic Turn of the Legal Universe." In *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, a cura di Woodrow Barfield, 691-721. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marchesi, Antonio. 2021. "Non refoulement e rispetto della vita privata e familiare nel nuovo 'decreto immigrazione e sicurezza'." *ADiM Blog - Analisi & Opinioni*, 31 gennaio. <https://www.adimblog.com/2021/01/31/non-refoulement-e-rispetto-della-vita-privata-e-familiare-nel-nuovo-decreto-immigrazione-e-sicurezza/>.
- Miles, Thomas J., e Cass R. Sunstein. 2008. "The New Legal Realism". *University of Chicago Law Review* 75 (2): 831-851.
- Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo. 2019. *Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia*. <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia>.
- Morandi, Noris, e Paolo Bonetti (a cura di). 2012. *La Protezione Sussidiaria*. Scheda Asgi. <https://file.asgi.it/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf>.
- Shalleck, Ann. 2016. "Verso una giurisprudenza del pensiero clinico." In *Il Metodo Clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, a cura di Flora Di Donato e Francesca Scamardella, 27-84. Napoli: ESI.
- Schiavello, Aldo. 2019. "Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico-legale." *Etica & Politica/Ethics & Politics* 3: 255-277.
- Stern, Simon. 2018. "Introduction: Artificial Intelligence, Technology, and the Law." *University of Toronto Law Journal* 68 (1): 1-11.
- Strickson, Benjamin, e Beatriz De La Iglesia. 2020. "Legal Judgement Prediction for UK Courts." In AA.VV, *Proceedings of the 2020 the 3rd international conference on information science and system*, 204-209. New York: Association for Computing Machinery.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 1979. *Manuale e linee guida dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*. <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.
- 1998. *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*. <https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3338.pdf>.
- 2013. *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea*. [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Al\\_di\\_la\\_della\\_prova\\_-\\_La\\_valutazione\\_della\\_credibilit\\_\\_nei\\_sistemi\\_di\\_asilo\\_dell\\_Unione\\_Europea\\_-\\_Maggio\\_2013.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Al_di_la_della_prova_-_La_valutazione_della_credibilit__nei_sistemi_di_asilo_dell_Unione_Europea_-_Maggio_2013.pdf).

- 2014. *La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l'operatore*. [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR\\_manuale\\_operatore.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR_manuale_operatore.pdf).
- Wilson, Richard J. 2017, *The Global Evolution of Clinical Legal Education. More Than a Method*. Cambridge: Cambridge University Press.